



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

AVVISO DI BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE
DI CRIPTA FUNERARIA PRIVATA (SEPOLCRETO INTERRATO), PRESSO
IL CIMITERO DI BORGARETTO

Il Comune di Beinasco rende noto che intende assegnare in concessione d'uso, per la durata di anni 99 (novantanove) con possibilità di proroga, un'area, ubicata all'interno del cimitero comunale di Borgaretto, idonea alla realizzazione di una cripta funeraria privata sottosuolo (sepolcreto interrato), secondo le modalità e le condizioni riportate nel presente bando.

Art. 1 – Individuazione dell'area cimiteriale oggetto di concessione

L'area oggetto di concessione con il presente bando è ubicata all'interno del cimitero comunale di Borgaretto, nella sezione dedicata alle **cripte interrate** del settore A. È identificata a livello cartografico al numero 104 e corrisponde ad una superficie rettangolare di 2,85 x 3,10 metri, pari a complessivi 8,835 metri quadrati. Include un manufatto di pari dimensioni esterne, risalente ai primi anni sessanta, la cui sezione soprasuolo ha altezza pari a 0,60 m. Trattandosi di un sepolcreto interrato, il manufatto si sviluppa per alcuni metri sottosuolo. L'ubicazione esatta è ravvisabile dalla piantina allegata, in cui si evidenzia l'area in argomento (*Allegato A*) e lo stato attuale del manufatto ivi presente. Dimensioni e rappresentazione grafica sono meglio specificate nell'elaborato (*Allegato B*).

Art.2 – Corrispettivo della concessione

L'importo da corrispondere al Comune di Beinasco per la concessione dell'area cimiteriale destinata all'edificazione di cripta funeraria privata (sepolcreto interrato) è, come previsto dal tariffario approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16 marzo 2022 di Euro 1.800,00= al metro quadro. Il tariffario in vigore è allegato alla presente (*Allegato C*) e, l'importo complessivo, per l'area in argomento, corrisponde a Euro 15.903,00=, come di seguito illustrato:

Tipologia	Misure	Totale superficie	Euro/mq	Costo totale area
Area cimiteriale destinata alla costruzione di manufatto sottosuolo (sepolcreto interrato)	2,85 x 3,10 m	8,835 mq	€ 1.800,00	€ 15.903,00

Sono poste inoltre, a carico del concessionario, tutte le spese consequenziali alla concessione tra cui, a titolo meramente esemplificativo, rientrano gli oneri contrattuali e di registrazione, le spese per la progettazione e l'edificazione del manufatto, per i permessi di costruire, nonché tutte le spese di manutenzione e ogni spesa complementare e accessoria.

Art. 3 – Requisiti per la presentazione della domanda

Possono presentare istanza di assegnazione i soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 79

“Sepolture private nei cimiteri”, comma 5, del vigente Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 dicembre 2022 e qui riepilogati:

- a) persona nata nel Comune;
- b) persona residente nel Comune, associazioni, enti e comunità senza fini di lucro, aventi in Beinasco la loro sede legale;
- c) persona residente in altro Comune e avente il coniuge o la persona unita civilmente, ovvero un parente di primo o secondo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale già tumulato o inumato nel cimitero di Beinasco; in tal caso la tariffa della concessione è maggiorata del 10%;
- d) persona residente in altro Comune, ma avente il coniuge o la persona unita civilmente, ovvero un parente di primo o secondo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale in vita e residente in Beinasco; in tal caso la tariffa della concessione è maggiorata del 10%.

L'istanza può essere presentata anche da più soggetti che chiedono la co-intestazione dell'area (rif. art.79 comma 7 del Regolamento).

Non possono partecipare al bando, a pena di esclusione, le persone che siano già concessionarie di aree per sepolture di famiglia (rif. art.79 comma 8 del Regolamento).

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, con le modalità sotto indicate,

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 15 luglio 2025.

La domanda potrà essere presentata tramite:

- a) invio a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo@comune.beinasco.legalmail.it**. In tal caso, la stessa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal partecipante;
- b) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Beinasco, sito in Piazza V. Alfieri 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Il plico dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno il nome e cognome del concorrente e l'indirizzo, il recapito telefonico e la dicitura **“Richiesta di partecipazione al bando di concessione area cimiteriale per la costruzione di cripta funeraria privata”**.

Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna istanza pervenuta oltre tale termine. Non saranno accettate domande trasmesse con modalità differenti da quelle sopra esposte. La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata, a pena di esclusione, secondo il modello allegato al presente avviso (**Allegato E**) e dovrà essere sottoscritta dal/dai richiedente/i e contenere le generalità complete del partecipante. La domanda, qualora inoltrata con le modalità di cui al punto precedente b), dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento d'identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 5 – Ammissione delle domande

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande il Servizio competente (Servizi Demografici e Cimiteriali) provvederà alla verifica della completezza e alla valutazione della regolarità della documentazione presentata.

In caso di domande ritenute incomplete, sarà dato immediato avviso al richiedente il quale, nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso, potrà far pervenire eventuali osservazioni e chiarimenti.

Non saranno prese in considerazione le istanze prive di sottoscrizione o inviate/pervenute oltre il termine stabilito, né quelle pervenute prima della data di pubblicazione del presente bando, pertanto tutti coloro che avessero presentato generica istanza di assegnazione di area cimiteriale o sepoltura privata prima della pubblicazione del presente avviso, sono tenuti, qualora interessati, a ripresentare ulteriore domanda secondo le modalità e le condizioni qui stabilite. Non sono ammesse domande condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra domanda propria o di altri.

Il Servizio provvederà alla formazione della graduatoria applicando i criteri sotto illustrati, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 21 maggio 2025.

Art.6 – Criteri di formazione della graduatoria

Il punteggio è assegnato in base ai seguenti criteri:

N.	CRITERI	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1	Maggior numero dei nuclei familiari co-intestatari, richiedenti il suolo cimiteriale.	2 punti per co-intestazione
2	Maggior numero di anni di residenza del richiedente o del referente unico nel caso di più nuclei famigliari co-intestatari. La condizione di residenza si intende vigente al momento di presentazione dell'istanza.	1 punto per ogni anno completo di residenza
3	Maggiore età del richiedente, secondo i seguenti scaglioni:	Fino a 65 anni: 1 punto Tra 65 e 75 anni: 3 punti Maggiore di 75 anni: 5 punti Maggiore di 80 anni: 7 punti
4	Maggior numero di salme destinate ad essere accolte nel nuovo manufatto, dei discendenti e degli ascendenti dl richiedente, ampliata agli affini, fino al 2° (grado) di parentela, provenienti da altre tombe di famiglia.	2 punti per ogni salma
5	Maggior numero di trasferimenti di salma o resti da loculo cimiteriale o da celletta ossario dei discendenti e degli ascendenti del richiedente, ampliata agli affini, fino al 4° (grado) di parentela. In tale casistica, il richiedente si obbliga a retrocedere il manufatto (loculo o celletta) precedentemente assegnato, che rientra nella disponibilità dell'Ente.	5 punti per ogni trasferimento

In caso di parità di punteggio a seguito esame delle domande, si procederà a dare priorità in graduatoria all'istante con maggior età. Nel caso in cui anche questo criterio non risulti decisivo, l'assegnazione sarà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza al protocollo dell'Ente.

Art. 7 – Adempimenti dopo la formazione della graduatoria

All'esito positivo delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione al bando pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si formalizza la **costituzione della graduatoria, disposta con determinazione del Dirigente, con relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line**

del Comune. All'interessato verrà notificata apposita comunicazione inerente l'assegnazione provvisoria dell'area, nella quale sarà indicato il termine (30 gg) entro cui dovrà provvedere al versamento dell'intera somma dovuta. I classificati successivi al primo in graduatoria resteranno potenziali assegnatari nell'ipotesi di una rinuncia.

Nello stesso termine sopra menzionato, l'assegnatario sarà tenuto a formalizzare la rinuncia alle eventuali concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune per le quali sono stati attribuiti punteggi (loculi o cellette) e contestualmente a ottemperare agli oneri derivanti dalle operazioni di traslazione dei resti. In questa fase pertanto, il servizio chiederà all'assegnatario di inoltrare l'istanza per la traslazione delle salme/resti mortali dalle tombe private e dai loculi/cellette (nel caso in cui, nell'ambito della domanda di partecipazione al bando abbia segnalato di voler provvedere in tal senso, indicando altresì i nominativi dei defunti soggetti a ricollocazione), e di effettuare i relativi pagamenti delle tariffe e dei diritti inerenti tali operazioni cimiteriali.

La traslazione delle salme/dei resti potrà avvenire solo al termine dell'edificazione del manufatto, a seguito della dichiarazione di fine lavori della cripta funeraria. Si richiama a tale proposito quanto indicato all'art. 82 del vigente Regolamento, "*le sepolture private devono essere costruite entro 3 anni dalla sottoscrizione della concessione cimiteriale*". È fatto obbligo di procedere alla traslazione e dunque allo svuotamento dei loculi/cellette in un tempo congruo dalla dichiarazione di fine lavori, e comunque entro 120 giorni di calendario.

Laddove, nel termine fissato, l'assegnatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito, sarà dichiarato decaduto e si procederà all'assegnazione dell'area tramite scorrimento della graduatoria.

Tutti gli oneri amministrativi, ivi compresi quelli inerenti le spese di registrazione del contratto, i bolli, l'imposta di registro ecc., sono da intendersi a carico dell'assegnatario.

Art. 8 – Possibilità di rinuncia

All'assegnatario emerso dalla graduatoria viene concesso il termine di **10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sull'Albo Pretorio** on-line del Comune per rinunciare all'assegnazione.

L'eventuale rinuncia dovrà pervenire con una delle seguenti modalità tassativamente entro il termine prestabilito:

- a) invio a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo@comune.beinasco.legalmail.it**. In tal caso, la stessa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal partecipante;
- b) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Beinasco, sito in Piazza V. Alfieri 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. La rinuncia dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento d'identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 9 – Assegnazione definitiva dell'area e pagamento della concessione

Dopo l'avvenuta assegnazione provvisoria, di cui al precedente art. 7, dovrà essere effettuato il pagamento a saldo del costo totale della concessione, entro i termini indicati nella sopracitata comunicazione (30 gg). Il pagamento nei termini comporterà l'assegnazione definitiva del suolo e del manufatto su di esso insistente, che avverrà con specifico provvedimento del Dirigente.

Art. 10 – Stipula degli atti

L'atto di concessione sarà stipulato nei termini previsti dal provvedimento di assegnazione e comunque, non oltre i 120 (centoventi) giorni dall'assegnazione definitiva.

Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione dell'atto per fatto imputabile all'assegnatario

definitivo, l'area sarà nuovamente assegnata scorrendo la graduatoria. In tal caso, su richiesta, si provvederà alla restituzione del costo dell'area.

Sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione, ivi comprese quelle di registrazione e gli eventuali diritti (es. imposta di bollo) ad essa connesse.

Anche il pagamento dell'importo delle spese contrattuali dovrà avvenire in un'unica soluzione, prima dell'atto di concessione.

L'amministrazione si riserva il diritto di non procedere alla stipula dell'atto concessorio, qualora mutino le condizioni che ne hanno consentito l'assegnazione, senza che il richiedente possa vantare alcun diritto.

Art. 11 – Modalità e tempi di realizzazione

L'area cimiteriale è concessa nello stato in cui si trova, risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve.

Nell'area in argomento **sussiste già un manufatto, oggetto di concessione congiuntamente all'area** e per il quale il concessionario avrà facoltà di procedere al restauro o alla demolizione e successiva edificazione di nuova costruzione.

Modalità e dettagli in merito alla presentazione del progetto e alle tempistiche di realizzazione sono indicati al punto 8 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 21 maggio 2025, recante gli indirizzi per la predisposizione del bando di assegnazione dell'area cimiteriale in argomento, e qui di seguito riportati:

- a) *si intende assegnare la predetta area in concessione per anni 99 (novantanove), area idonea alla realizzazione di una **cripta funeraria privata** consistente in un **sepolcreto interrato** con una ridotta sezione sopra suolo;*
- b) *nell'area in argomento sussiste già un manufatto, oggetto di concessione congiuntamente all'area e per il quale il concessionario avrà facoltà di procedere al restauro o alla demolizione e successiva edificazione di nuova costruzione;*
- c) *sia nel caso di una ristrutturazione, sia nel caso di una nuova edificazione nell'area, è fatto obbligo al concessionario di **mantenere la medesima tipologia di manufatto – tomba interrata - composto da una principale sezione interrata (sepolcreto) e da una breve sezione soprasuolo**;*
- d) *il progetto di costruzione dovrà rispettare l'articolo 90 del vigente Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 dicembre 2022 e particolarmente quanto disposto ai commi 4 e 5: “4. L'altezza delle cripte funerarie non può superare i 60 cm dal piano stradale del cimitero per i corpi di muratura rivestiti e contenenti i loculi; non può essere superata l'altezza di metri 1,60 totali, comprese le parti decorative e di rivestimento esterne alla cripta stessa quali croci, lapidi, fiacole in bronzo, ecc...; 5. Gli scavi delle cripte non devono superare i metri 4,00 di profondità”;*
- e) *particolarmente per la sezione soprasuolo, l'altezza dovrà uniformarsi all'altezza media, misurata dal piano stradale, dei manufatti immediatamente circostanti. La cripta pertanto, non potrà superare l'altezza delle costruzioni adiacenti già esistenti, ma dovrà necessariamente allinearsi all'altezza dei sepolcreti limitrofi;*
- f) *ai sensi dell'articolo 90 del predetto Regolamento, i materiali di rivestimento esterno dovranno essere preferibilmente in pietra naturale dura o marmo, le caratteristiche dei materiali e degli elementi decorativi esterni, dovranno essere congruenti con quelli dei manufatti circostanti e di colore adeguato all'ambiente;*
- g) *tutte le spese di edificazione del manufatto, ivi comprese le spese di progettazione secondo normativa vigente, realizzazione dell'opera, spese complementari e accessorie, sono da intendersi a carico del concessionario;*
- h) *ai sensi dell'articolo 82 del vigente Regolamento comunale dei servizi funerari sopra citato, la sepoltura privata dovrà essere realizzata entro 3 (tre) anni dalla sottoscrizione della*

concessione cimiteriale, pertanto la dichiarazione di fine lavori della cripta funeraria dovrà pervenire entro il suddetto termine. Oltre tale termine l'area e quanto su di essa insistente rientrerà nella disponibilità del Comune;

- i) il progetto di costruzione dovrà essere presentato allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) e sarà soggetto a Permesso di Costruire o SCIA sostitutiva del permesso di costruire secondo il DPR 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia;*
- j) le spese di traslazione delle salme e ogni diritto e onere connesso alle operazioni cimiteriali sono da intendersi a carico del concessionario;*
- k) per tutto il periodo della concessione, il concessionario è tenuto agli oneri di manutenzione del manufatto e ad eseguire gli interventi di ristrutturazione nel rispetto del Regolamento e della normativa regionale e nazionale vigentesi intende assegnare la predetta area in concessione per anni 99 (novantanove), area idonea alla realizzazione di una cripta funeraria privata (sepolcreto interrato);*

Art. 12 – Informazioni finali

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Tiziana COSSU, funzionario con incarico di Elevata Qualificazione del Comune di Beinasco per il Settore Servizi Demografici e Cimiteriali.

Per informazioni di carattere generale, è possibile contattare il Servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al numero 0113989332, o inviando una mail a demografici@comune.beinasco.to.it.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, ai regolamenti in materia e al regolamento comunale. Si riportano di seguito le principali fonti normative in argomento:

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- b) per la Regione Piemonte, il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n.7/R, “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali”, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), particolarmente il Capo V “Sepolture private nei cimiteri”;
- c) il Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 dicembre 2022;
- d) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16/03/2022, avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe cimiteriali, ivi compresi i diritti inerenti le operazioni cimiteriali e le tariffe di concessione delle aree e dei manufatti;
- e) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 21 maggio 2025, recante gli indirizzi per la predisposizione del bando di assegnazione in concessione novantanovenale, di area cimiteriale per la costruzione di cripta funeraria privata (sepolcreto interrato), nel cimitero di Borgaretto.

Art. 14 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante in materia di privacy e trasparenza amministrativa (Legge n. 241/90 - Legge n. 675/96- D.lgs. 196/03- D.lgs. 33/13 - Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, in ordine al procedimento instaurato con la presente domanda, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di dare corso al procedimento in oggetto e per la gestione degli eventuali rapporti che dovessero instaurarsi in esito alla procedura stessa;
- b) il conferimento dei dati si configura come obbligo, prescritto dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, la conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati

- comporta l'irricevibilità della domanda;
- c) i dati personali raccolti, conservati in archivio cartaceo e informatico, sono trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli allo stesso collegati, dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti terzi espressamente designati come responsabili esterni del trattamento;
 - d) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Beinasco nella persona del Sindaco pro-tempore;
 - e) il Responsabile del trattamento dei dati per il presente procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona;
 - f) il nominativo del D.P.O. (*Data Protection Officer*) è pubblicato sul sito istituzionale: www.comune.beinasco.to.it nella sezione "Informativa privacy", all'indirizzo <https://comune.beinasco.to.it/privacy-policy/>
 - g) i diritti spettanti all'interessato, secondo la vigente normativa (ex G.D.P.R. N. 2016/679 Capo III, art. 12 e seguenti), possono essere esercitati inviando una email all'indirizzo: privacy@comune.beinasco.to.it;
 - h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
